



**Tribunale Civile e Penale di Milano**  
*Sezione Giudice per le indagini preliminari*

**VADEMECUM per la applicazione dell'art. 186 comma 9 bis CdS – 187 comma 8 bis CdS.**

Si ricorda che la applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità (LPU) è prevista dalle seguenti norme:

- Art. 186 – 187 CdS
- Art. 73/5 DPR 309/90
- Art. 54 D.Lgs 274/2000 (competenza penale del giudice di pace)
- D.m. 26.3.2001 che ha introdotto le norme di attuazione della sanzione sostitutiva dei L.P.U. (fra cui l'obbligo di svolgerla presso Enti convenzionati).

**Procedura di applicazione della sanzione.**

***Passo 1***

Richiesta di conversione della pena da parte dell'imputato e/o del difensore con procura speciale (sia che si applichi con decreto penale, sia che si applichi con sentenza): è necessario che il difensore prenda contatti con l'ente dove si svolgerà il lavoro di pubblica utilità per verificare la fattibilità della prestazione.

L'elenco degli enti convenzionati è presente nella home page del sito del Tribunale ([www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it)) e nella Segreteria della Presidenza.

**La sanzione può essere eseguita solo con il consenso dell'ente e dell'imputato.**

La esecuzione di LPU disposta dal Giudice è effettuata sotto il controllo dello UEPE competente o della p.g.

Lo UEPE di Milano si è reso disponibile a seguire tutte le condanne che verranno disposte nel territorio del Tribunale e anche a svolgere una funzione di "orientamento" per l'imputato che volesse cercare un ente dove scontare la pena.

**Si consiglia pertanto i Colleghi a inserire sempre nella sentenza o nel decreto penale l'incarico allo UEPE di Milano per la esecuzione della pena.<sup>1</sup>**

**Ai fini della applicazione della sanzione il difensore può compiere le seguenti attività:**

- primo contatto telefonico da parte dell'avvocato con il Responsabile del Progetto all'interno dell'Ente;
- appuntamento fra il Responsabile dell'Ente con l'assistito per concordare la tipologia di lavoro e l'orario (il colloquio presuppone la possibilità dell'Ente di rifiutare la disponibilità all'inserimento nell'eventualità non ritenesse la persona adeguata al tipo di lavoro proposto).

---

<sup>1</sup> L'art. 186 comma 9 bis C.d.S. stabilisce che: "Con il decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale ovvero gli organi di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 274 del 2000 di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità."



**Tribunale Civile e Penale di Milano**  
*Sezione Giudice per le indagini preliminari*

- in caso positivo l'imputato e il responsabile della struttura redigono una dichiarazione di disponibilità che l'avvocato porterà all'udienza o all'ufficio che si occupa dei decreti penali (SDAS - GIP) per consentire al Giudice di sostituire la pena.
- *la dichiarazione di disponibilità firmata da ente e imputato è l'atto costitutivo del rapporto di lavoro fra le parti;*
- **la decisione finale sulla sanzione da applicare spetta comunque al giudice.**

**È possibile che l'ente e l'imputato concordino di iniziare la attività lavorativa, anche prima del passaggio in giudicato della sentenza (non prima della sentenza di primo grado), per accelerare i tempi di esecuzione.**

## *Passo 2*

### Irrogazione della pena LPU

La richiesta di LPU deve essere fatta sempre personalmente o dal difensore munito di procura speciale (CASS. RV n. 246977)

**A pena di nullità la sentenza deve sempre contenere la quantificazione del tempo complessivo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità a seguito di conversione della pena detentiva e pecuniaria.**

**Non appare opportuno fissare termini iniziali per la esecuzione della sentenza, né subordinare la esecuzione al passaggio in giudicato, essendo possibile – come detto – iniziare la esecuzione prima di questo momento.<sup>2</sup>**

**Il lavoro di pubblica utilità è incompatibile con la pena sospesa.**

Regole generali sulla sanzione da irrogare:

- un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro;
- non è consentito un periodo inferiore a due ore;
- senza il consenso del condannato, non si possono superare le 6 ore settimanali;
- con il consenso del condannato, si possono superare le 6 ore settimanali ma non il tetto delle 8 ore al giorno;
- **nella sentenza o nel decreto il giudice approva preventivamente l'estensione dell'orario oltre le sei ore settimanali, fino a otto ore giornaliere secondo le modalità stabilite dalle parti nella dichiarazione di disponibilità;**
- il ragguaglio della pena pecuniaria è di € 250 per un giorno di lavoro di pubblica;

---

<sup>2</sup> Sul punto si ricorda che lo stesso art. 186 CdS consente la esecuzione anticipata in quanto prevede, in caso di mancato rispetto degli obblighi di lavoro, il ripristino della sanzione penale sostituita dal giudice che procede (prima del passaggio in giudicato perciò) o dal giudice dell'esecuzione.



**Tribunale Civile e Penale di Milano**  
*Sezione Giudice per le indagini preliminari*

- La legge consente di aggregare più unità in uno stesso giorno, fino a otto ore: **in tal caso un giorno corrisponde a quattro unità di lavoro.**
- Il giudice in ogni caso fissa in sentenza il numero di ore di lavoro da effettuare, dopo avere effettuato il ragguaglio fra pena detentiva + pena pecuniaria = tot. giorni di LPU;
- Le ore determinate in sentenza si ricavano con la formula: un giorno = due ore

**Nel verbale le parti possono rinunciare all'avviso della camera di consiglio per la verifica finale della esecuzione in caso di positiva esecuzione della sanzione.**

***Passo 3***

Fase esecutiva

La esecuzione del LPU viene regolata dalla dichiarazione di disponibilità sottoscritta dalle parti prima della sentenza in cui si stabiliscono i reciproci obblighi, giorni, orari, modalità del lavoro.

**Attività da compiere da parte della Cancelleria**

1. invio della sentenza a UEPE unitamente alla dichiarazione di disponibilità **anche prima del passaggio in giudicato;**
2. UEPE apre da quel momento una pratica e si incarica di seguire e vigilare sulla esecuzione;
3. contemporaneamente invio della sentenza all' ente, organizzazione o centro presso cui si svolgerà LPU (**con avviso che entro sessanta giorni si presenterà il condannato per iniziare il lavoro – se non sia nel frattempo già iniziato**);
4. **entro sessanta giorni dalla sentenza il condannato si deve presentare all'ente;**
5. all'inizio del lavoro le parti calcolano il termine finale del lavoro suddividendo la pena per i giorni di lavoro, secondo le modalità stabilite nella dichiarazione di disponibilità
6. **l'ente comunica a UEPE inizio lavoro inviando un attestato o un verbale e l'ufficio calcola il termine finale,**
7. in caso di mancata presentazione del condannato all'ente lo UEPE interpella il condannato facendogli presente che se non si esegue la pena il giudice fisserà udienza di revoca ex art. 666 c.p.p.
8. **al termine del periodo concordato l'ente invia la relazione a UEPE che a sua volta predispose una relazione finale per il Tribunale;**
9. solo a questo punto (d'accordo con la Procura che ha accettato di procedere in questo senso) la cancelleria del GIP o del Tribunale invia la sentenza con l'attestato di UEPE alla Procura, a dimostrazione della avvenuta esecuzione della pena e del verificarsi della condizione per dichiarare estinto il reato;



**Tribunale Civile e Penale di Milano**  
*Sezione Giudice per le indagini preliminari*

10. in caso di relazione negativa dello UEPE la Procura promuove l'incidente di esecuzione per il ripristino della sanzione sostituita;
11. **in caso di esecuzione positiva si svolge la udienza di verifica in giorno fisso senza necessità di avviso (a cui le parti hanno già rinunciato in sede di udienza di definizione del procedimento) : udienza in un giorno al mese da stabilire – es. ultimo venerdì del mese - per Tribunale e GIP, orario fisso tipo 9.30.**
12. **il giudice dichiara estinto il reato, dimezza la sospensione della patente, revoca la confisca del mezzo.**